



COMUNE DI SAN ZENONE AL PO

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.6 DEL 27/06/2020

OGGETTO: ALIQUOTE NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **nove** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Granata Simona - Sindaco	Sì
2. Barbaini Maria Rita - Consigliere	Sì
3. Brambilla Paolo - Consigliere	No
4. Lanzi Francesco Maurizio - Consigliere	Sì
5. Rio Roberto - Consigliere	Sì
6. Tacconi Maddalena - Consigliere	Sì
7. Zanenga Giuliano - Consigliere	Sì
8. Pini Alessandra - Consigliere	Sì
9. Simone Carmine - Consigliere	Giust.
10. Piacenza Diego - Consigliere	No
11. Barbieri Giampiero - Consigliere	No
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 4

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Fazia Mercadante Umberto**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Granata Simona** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ALIQUOTE NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra il Consigliere Rio Roberto

Premesso che :

- l'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- l'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio.
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;
- l'art. 1, comma 779 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto che "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 31 luglio 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".

Richiamati:

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
 - il decreto legge n. 18/2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19" (AS 1766S), nel quale sono confluiti gli altri 3 decreti legge per l'emergenza COVID-19; decreto legge n. 9 (famiglie e imprese); d.l. n. 14 (sanità), d.l. n. 11- (giustizia).
- che stabilisce il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020 e le relative tariffe/aliquote e regolamenti. Infatti, l'[art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#) stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.**

Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 avente ad oggetto il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022, la quale:

1.introduce all'art. 1 (commi 738 - 782) una nuova disciplina in materia IMU

prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU - TASI in un'unica imposta locale di cui viene definito il regime applicativo che ciascun comune dovrà recepire in un apposito regolamento da adottarsi entro il 31 luglio 2020, individuata quale data limite per l'approvazione delle aliquote e detrazioni della nuova IMU per l'anno 2020;

2. l'aliquota di base per gli immobili diversi è pari all'8,6 per mille e può essere aumentata sino al 10,6 per mille o può essere azzerata;
3. a decorrere dall'anno 2020 i comuni possono ulteriormente aumentare l'aliquota massima del 10,6 per mille sino all'11,4 per mille in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 Legge 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019;
4. l'aliquota di base per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è pari a 5 per mille. Il comune può aumentarla di 1 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
5. l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'1 per mille e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
6. per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, l'aliquota base fino al 2021 è pari all' 1 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Questi fabbricati saranno esentati dal 2022, purché non locati;
7. l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;
8. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D l'aliquota base è pari al 8,6 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla fino al 10,60 per mille o diminuirla fino al 7,6 per mille;
9. a decorrere dal 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie da individuarsi con decreto del MEF;
10. è confermata la deduzione del 50% della base imponibile per:
 - i fabbricati di interesse storico e artistico;
 - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
 - le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1°grado che le utilizzano come abitazione principale;
11. è confermato il versamento in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno;
12. per gli enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate;
13. il termine per la presentazione della dichiarazione IMU torna ad essere il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22/3/2019 con cui sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2019;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22/3/2019 con cui sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2019;

Rammentato che:

- il comma 757 dell'art 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 impone l'obbligo di inserimento delle aliquote nel predetto Portale del Federalismo Fiscale, operazione in assenza della quale le delibere comunali sono inefficaci.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, proporre al Consiglio Comunale le aliquote e le detrazioni della nuova imposta municipale propria per l'anno 2020 ai fini dell'approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2020-2022;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, comma 4, DLgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1.approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta municipale unica, con efficacia dal 1° gennaio 2020;

	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in	esente
Abitazione principale categorie A/1 - A/8 - A/9 e	5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso	10,60 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10)	10,60 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Terreni agricoli ed incolti	10,60 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1,00 per mille

2. di proporre altresì, per l'anno 2020, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

FTO Granata Simona

Il Segretario Comunale

FTO Dr. Fazia Mercadante Umberto
